



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 3315/16 del 07.12.2016 emessa nel giudizio D'AMICO LUIGI e MONTE ROSALIA contro il Comune di TAORMINA.
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 22° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 3315/16 del 07.12.2016 emessa nel giudizio D'AMICO LUIGI e MONTE ROSALIA contro il Comune di TAORMINA.

Premesso che i Sigg. D'AMICO LUIGI e MONTE ROSALIA hanno citato il Comune di TAORMINA, innanzi al tribunale di Messina proponendo ricorso affinché venisse ascritta al comune di Taormina la responsabilità delle infiltrazioni nell'immobile di loro proprietà sito in Taormina, Via Sesto Pompeo piano seminterrato, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti compresi i danni morali.

che in data 06/04/2017, prot. com.le n. 7616, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 3315/16 - R.G. n. 90000851/2010 – del 07.12.2016, depositata in cancelleria il 09.12.2016, con cui il Giudice del Tribunale di MESSINA, Prima Sezione Civile,

a) ha condannato questa Amministrazione al pagamento in favore dei dei Sigg. D'AMICO LUIGI e MONTE ROSALIA del risarcimento danni liquidato in € 23.877,47, oltre interessi sino al soddisfo, cui devono aggiungersi € 3.729,72 a titolo di interessi legali , ed € 4.835,00 per le spese di lite, oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere ai Sigg. D'AMICO LUIGI e MONTE ROSALIA ammontano complessivamente ad € 34.683,82, sulla base della seguente specifica:

sorte ex capitale liquidata in sentenza	€	23.877,47
interessi su sorte capitale	€	21,78
interessi legali liquidati in sentenza	€	3.729,72
▶ spese legali previste in sentenza	€	4.835,00
▶ spese generali 15% (su € 4.835,00)	€	725,25
▶ C.P.A. 4% (su € 5560,25)	€	222,41
▶ Iva 22% (su € 5782,66)	€	1.272,19
▶ spese documentate	€	00,00
totale complessivo €		34.683,82;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

>la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di D'Amico Luigi ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 34.683,82 dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di MESSINA n. 3315/16 del 07.12.2016, depositata in Cancelleria il 09.12. 2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina



STUDIO LEGALE
Avv. Rosario Russo
Piazza S. Caterina, 14/B - Tel. 0942 620036
98039 TAORMINA
Via Mazzei, 5 - Tel. 090 717218 - c/o Avv. Mazzei
98100 MESSINA
Cell. 3387741322 - avvrusso@tao.it
Cod. fisc. RGS RSR 01S20 L042G - P. IVA 02138700834

Sentenza n. 3315/2016 pubbl. il 07/12/2016
RG n. 90000851/2010
Repert. n. 4377/2016 del 09/12/2016



SENT. 3315/16

COPIA

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0007818 del 08/04/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Il G.O.T. Gaetano CUNDARI, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 90000851/2010 R.G.

PROMOSSA DA

D'AMICO LUIGI nato a Giardini il 21/09/1945, C.F. DMCLGU45P21E014A e
MONTE ROSALIA nata a Palermo il 25/11/1946, C.F. MNTRSL46S65G273A,
entrambi residenti in Taormina, Via Sesto Pompeo n. 30, e ivi elett.me domiciliati in
Taormina, P.zza S. Caterina 14/B presso lo studio dell'Avv. Rosario Russo che li
rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di nomina e costituzione di
nuovo procuratore;

- attori -

CONTRO

COMUNE DI TAORMINA in persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la
carica presso la casa comunale in Taormina Corso Umberto;



- convenuto - contumace -

CONCLUSIONI DELLE PARTI : Il procuratore della parte costituita, all'udienza del 06/07/2016 richiedeva la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

IL GIUDICE ISTRUTTORE


pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con atto di citazione notificato in data 23/11/2010 D'Amico Luigi e Monte Rosalia chiedevano che venisse ascritta la responsabilità delle infiltrazioni nell'immobile di loro proprietà sito in Taormina, Via Sesto Pompeo piano seminterrato, al Comune di Taormina; per l'effetto condannare il Comune di Taormina al pagamento della somma di € 23.877,47 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; condannare altresì il Comune di Taormina al pagamento dei danni morali.

In particolare con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. parte attrice lamentava l'infiltrazione di acqua e umidità all'interno dell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Taormina, Via Sesto Pompeo piano seminterrato, la cui causa veniva identificata dal Geom. Giuseppe Cucinotta in un flusso di acqua di ignota provenienza riscontrato a seguito dell'esecuzione di uno scavo profondo 2,5 mt sulla Via Interdonato e in uno scolo d'acqua sotto la Via Sesto Pompeo. A fronte dell'inerzia del Comune di Taormina chiedeva che venisse disposta CTU al fine di accertare la causa delle predette infiltrazioni e i rimedi volti a eliminarle.



Disposta CTU con ordinanza del 05/07/2006 a seguito della nomina dell'Ing. Gatto, quest'ultimo depositava la relativa relazione all'udienza del 02/02/2007 accertando la sussistenza di concause rilevanti le infiltrazioni; contemporaneamente ai lavori di scavo volti all'accertamento delle lamentate infiltrazioni la Ditta Siligato Delfio Giovanni, sotto la supervisione del CTU eseguiva le opere necessarie all'eliminazione delle anomalie ivi riscontrate.

Il Giudice dott. Scavuzzo ripartiva la responsabilità degli eventi e danni occorsi agli attori, in ragione di 4/5 a carico del Comune di Taormina ed 1/5 a carico degli stessi attori avendo quest'ultimi abbassato il piano di calpestio dell'immobile, e con successiva ordinanza del 31/10/2007 dichiarava cessata la materia del contendere.

Costituendosi nel presente giudizio parte attrice rivendicava che il piano di calpestio dell'immobile era stato in realtà abbassato da precedenti inquilini e/o dallo stesso venditore.

In data 28/02/2012 il procuratore di parte attrice rinunciava formalmente all'incarico e si costituiva quale nuovo procuratore l'Avv. Rosario Russo.

Alla successiva udienza del 13/04/2012 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.

Successivamente all'udienza del 08/11/2013 aveva luogo l'escussione dei testi, in precedenza ammessi, Geom. Giuseppe Cucinotta il quale dichiarava che nel mese di Febbraio 2006 era stato incaricato da D'Amico Luigi di accertare la causa delle infiltrazioni d'acqua ed umidità all'interno dell'appartamento sito in Taormina, Via Sesto Pompeo n. 20; inoltre rispondeva al vero che nell'anno 2006 venne eseguito uno



scavo sulla Via Interdonato e sulla Via Sesto Pompeo alla presenza dei tecnici del Comune di Taormina, e raggiunta la profondità di mt 2,50 venne riscontrato un flusso di acqua proveniente dalle tubature comunali rotte ma ne restò ignoto il punto di provenienza. Si procedeva all'escussione del sig. Giovanni Delfio Siligato il quale dichiarava che rispondeva al vero che D'Amico Luigi aveva corrisposto tutte le somme dovute per eseguire le opere ordinate dal CTU durante l'espletamento della perizia.

Precisate le conclusioni e dichiarata la contumacia del Comune di Taormina, il Giudice rinviava per la discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.* alla odierna udienza, all'esito della quale pronunciava la presente sentenza dando immediata lettura del dispositivo e della sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La domanda di parte attrice appare fondata e pertanto è meritevole di accoglimento. Come già statuito in sede di giudizio *ex art. 700 c.p.c.* occorre rilevare che il consulente tecnico di ufficio ne ha riscontrato l'esistenza dei danni rivendicati, e che le sue conclusioni in ordine alla eziologia impongono di affermare una presumibile responsabilità dell'ente territoriale odierno contumace; alla luce delle condivisibili osservazioni effettuate dal C.T.U. nella predetta relazione, appare, pertanto certa sia la riconducibilità di essi alla condotta omissiva del Comune di Taormina gravata dall'onere di dover realizzare a regola d'arte i manufatti a monte dell'immobile in questione (pozzetto a perdere nel sottosuolo con perenne ristagno d'acqua realizzato dal Comune), di mantenere *"la caditoia sempipiena di detriti non a tenuta stagna, il canale a cielo aperto con lesioni nelle spallette, il pozzetto con innesto condotta acque bianche non a tenuta stagna con presenza di crepe, gli allacci probabilmente abusivi*

di scarichi acque nere in condotte acque bianche dimensionate per portare minori da parte dei proprietari delle abitazioni a monte dell'appartamento D'Amico", di preparare adeguate sedi alle tubazioni in PVC, e più in generale di curare il buono stato dei manufatti nella custodia del Comune, nonché di vigilare sul sistema fognario e di deflusso delle acque meteoriche.

Pertanto sulla scorta delle risultanze della CTU si conferma l'iscrizione della responsabilità delle predette infiltrazioni al Comune di Taormina; per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni morali quest'ultima è inammissibile in quanto costituisce duplicazione risarcitoria dell'attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico sia per il danno morale, quest'ultimo inteso quale sofferenza soggettiva, costituente necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica) secondo quanto statuito nella nota sentenza della Cassazione SS.UU. 11/11/2008 n. 26972.

Alla soccombenza di parte convenuta vanno aggiunte le spese processuali che si liquidano, ai sensi dell'art.91 c.p.c. applicando i criteri di cui al DM 140/2012, tenuto conto del valore della causa e della entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta come da dispositivo in base alle tariffe vigenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,



definitivamente pronunciando nella causa promossa da Ruggeri Giuseppe nei confronti dell'Impresa Edile C.A.R.P. di Rizzo Paolo così provvede:

- 1- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni morali;
- 2- Condanna il Comune di Taormina al pagamento in favore degli attori della somma di € 23.877,47 pari a 4/5 del totale, oltre interessi sino al soddisfo;
- 3- Condanna il Comune di Taormina al pagamento in favore degli attori della somma di € 3.729,72 a titolo di interessi legali, escludendo la rivalutazione monetaria;
- 4- Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali per un ammontare di € 4.835,00 per il presente giudizio di merito, oltre IVA, CPA e spese generali confermando le statuizioni in ordine alle spese del cautelare come da ordinanza.

Così deciso in Messina il giorno 07/12/2016

Letto in udienza alle ore 16.00

Depositato in Cancelleria
IL 07/12/2016
IL CANCELLIERE
Annalisa Consiglio

IL G.O.T.
Avv. Gaetano CUNDARI

TRIBUNALE DI MESSINA

IL GOT CON PROVVEDIMENTO DELL' 8/2/17 HA DISPOSTO LA CORREZIONE DELLA SUVESTESA SENTENZA E PRECISAMENTE HA CORRETTO IL PUNTO DEL DISPOSITIVO CHE E' RIPORTATO "definitivamente pronunciando nella causa promossa da Ruggeri Giuseppe nei confronti dell'Impresa Edile CARP di Rizzo Paolo così provvede" NEL MODO SEGUENTE "definitivamente pronunciando nella causa promossa da D'Amico Luigi e Ronte Rosalia nei confronti del Comune di Taormina così provvede..."
MESSINA, 9/2/17

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Rossario Russo

nell'interesse di DIARCO WIGI e ROVIO ROMAN

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 22/3/17




fa

IL CAVALIERE
d. avv. G. S. S. S. S.

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 22/3/17



IL CAVALIERE
d. avv. G. S. S. S. S.

Si intende come in atti is sottoscritto ufficiale giudiziario
addebito all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello
di Messina ho notificato copia del rinvio atto al Sig.
Sindaco Pro Tempore del Comune di Trovina Luni
per la copia presso la Casa Comunale del Comune di
Trovina facendone consegna e mezzo numero postale

MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

CON LETTERA TAGO A.R.M. 0787344794705

Messina, 04 APR. 2017

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Dot. Edmondo Conforto

Funzionario Unico Area III/51

08564

10.53

11

UFFICIO UNI
CORTE DI APPELLO

N. 8564 del C

L'UFFICIALE GIUD

~~CORTE DI APPELLO~~

Dott. Eampido Conforto
Funzionario Unica Area III E2

AVVERTENZE

d
c
n
s
s
t
k

AG
Mod. 0421 (Ex. 0421)
EP081ME76802 - SI (3x)



76734479470-5

maggiore di 14 anni.

Se il plego viene rifiutato devesi lasciare avviso contenente l'avvertimento che il plego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per gg. 180. Trascorsi 180gg. il plego

Postaraccomandata

AR

ID 767344794705

37262 98122 MESSINA 18 (M
E)

1-PT045529

Posteitaliane



04.04.2017 15.12
Euro 007.95



Sig. SINDACO DEL COMUNE DI TSORMINA

Via CASA COMUNALE DI

TSORMINA

C. A. P. 98039

(Prov. ME)

68039
ITALIANE
A
-8-4-77
POSTE
ACQUA
MILANO


PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

S. 3315/16 Tren. 805/12
€ 34.683,82



COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 22/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 3315/16 del 07.12.2016 emessa nel giudizio D'AMICO LUIGI e MONTE ROSALIA contro il Comune di TAORMINA

Considerato che in data 06/04/2017, prot. com.le n. 7616, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 3315/16 - R.G. n. 90000851/2010 - del 07.12.2016, depositata in cancelleria il 09.12.2016, con cui il Giudice del Tribunale di MESSINA, Prima Sezione Civile,

a) ha condannato questa Amministrazione al pagamento in favore dei Sigg. D'AMICO LUIGI e MONTE ROSALIA del risarcimento danni liquidato in € 23.877,47, oltre interessi sino al soddisfo, cui devono aggiungersi € 3.729,72 a titolo di interessi legali, ed € 4.835,00 per le spese di lite, oltre accessori di legge

Preso atto che le spese di lite da rifondere ai Sigg. D'AMICO LUIGI e MONTE ROSALIA ammontano complessivamente ad € 34.683,82, sulla base della seguente specifica:


sorte capitale liquidata in sentenza	€	23.877,47
interessi su sorte capitale	€	21,78
interessi legali liquidati in sentenza	€	3.729,72
▶ spese legali previste in sentenza	€	4.835,00
▶ spese generali 15% (su € 4.835,00)	€	725,25
▶ C.P.A. 4% (su € 5560,25)	€	222,41
▶ Iva 22% (su € 5782,66)	€	1.272,19
▶ spese documentate		488,00
totale complessivo € 34.683,82;		

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore di D'Amico Luigi ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 34.683,82 dalla sentenza esecutiva del Giudice del Tribunale di MESSINA n. 3315/16 del 07.12.2016, depositata in Cancelleria il 09.12. 2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio



ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava


Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carmelina Rossana



È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

